



COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania
Corpo di Polizia Municipale

N.ro, 60/2023 Reg. Ordinanze.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Istituzione divieto di circolazione e sosta in Piazza Ganci (ex Piazza Roma).
Associazione Fenice Rossa A.S.D.

VISTA la Determina Sindacale n. 33 del 29/06/2023 con la quale l'Ispettore Calleri Sebastiano veniva nominato Responsabile di P.O. del Corpo di Polizia Municipale di questo Comune;

VISTA l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la planimetria allegata alla stessa, prot. n. 15937 del 03/07/2023, promossa dal Sig. Tomagra Alessandro, in qualità di Vice Presidente della polisportiva Fenice Rossa a.s.d., con sede in Via Toselli n. 153, per lo svolgimento di una manifestazione sportiva che si terrà nei giorni dal 10 luglio al 05 agosto 2023 dalle ore 20:00 alle ore 00:00 dal lunedì al venerdì;

VISTA l'autorizzazione prot. 16345 del 07/07/2023 posta in calce nella medesima richiesta di autorizzazione a firma del Sindaco;

RILEVATO che l'occupazione dello spazio pubblico riguarderà l'intera area della Piazza Ganci;

RITENUTO necessario, provvedere all'inibizione della circolazione veicolare e della sosta nell'intera area di Piazza Ganci;

VISTA la circolare del Ministero Delle Infrastrutture prot. 16742 del 22.02.2010 in cui si ribadisce e si chiarisce che, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Lgs 267/2000, competono ai Responsabili di posizione Organizzativa, formalmente individuati dal Sindaco, gli atti di gestione relativi alla regolamentazione del traffico all'interno del centro abitato che non siano espressamente assegnati dalla legge alla competenza di altri Organi;

VISTI gli articoli 6 e 7 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

ORDINA

Che a decorrere dal 10/07/2023 e sino al 05/08/2023 è istituito il divieto di circolazione e di sosta, nella Piazza Ganci dalle ore 20:00 alle ore 00:00, dal lunedì al venerdì.

La Polisportiva Fenice Rossa a.s.d. avrà cura:

- di delimitare con idonee barriere fisiche ed amovibili l'area interessata dalla manifestazione sportiva in modo da garantire la massima sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di quanti parteciperanno alla manifestazione;
- di garantire un congruo spazio, di almeno 1,20 metri, per consentire la circolazione pedonale e delle persone con limitate e/o impedito capacità motorie, tra i fabbricati esistenti e gli elementi indicati nella planimetria allegata all'istanza;
- di apporre la segnaletica stradale necessaria in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione n. 495/92;
- di posizionare le barriere di delimitazione/contenimento, nell'area ove si terrà la manifestazione non prima delle ore 19.00 avendo cura di rimuoverle entro e non oltre le ore 24.00 dei giorni sopra indicati;

L'Associazione in questione dovrà acquistare ed installare a propria cura e spese, in ottemperanza alla presente ordinanza la segnaletica stradale necessaria. La segnaletica stradale sarà concordata e posizionate sotto la stretta sorveglianza di personale appartenente a questo Comando.

L'inottemperanza delle superiori limitazioni e prescrizioni comporterà l'immediata revoca del presente provvedimento.

L'amministrazione si riserva di revocare la presente ordinanza in qualsiasi momento e senza oneri a carico dell'ente per cause di forza maggiore, di sicurezza, di salute pubblica e/o di ogni altra causa posta a tutela dell'interesse pubblico e/o della pubblica incolumità.

DISPONE

La trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Al sig. Sindaco;
- All'Ufficio SUAP;
- Alla Polisportiva Fenice Rossa a.s.d.
- Alla Caserma Carabinieri di Scordia;
- Ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e nella sezione dedicata alle ordinanze della Polizia Municipale;
- Al CED


Gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 sono incaricati a far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 07/07/2023.

Il Responsabile di P.M.,
Ispettore Capo Calleri Sebastiano



A cura dell'Ispettore di P.M. Conte Piera